

Statuto dell'Associazione

"PORTOFRANCO UMBRIA"

TITOLO I° - Denominazione sede e durata.

Art. 1) - È costituita l'associazione di promozione sociale ex legge 383/2000 denominata "PORTOFRANCO UMBRIA", ad oggi trasformata in ODV.

A decorrere dall'avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Organizzazione Di Volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2) - L'associazione ha sede in Perugia, attualmente in Via Bartolo N.57.

La variazione dell'indirizzo della sede sociale nel Comune di Perugia, o in Comune compreso nella circoscrizione del Tribunale di Perugia, non costituisce modifica dello statuto sociale, ma dovrà comunque risultare da apposita deliberazione del Consiglio direttivo.

L'associazione ha durata illimitata e può essere sciolta a norma del presente statuto.

TITOLO II° - Scopi e finalità.

Art. 3) - L'associazione non ha scopi di lucro, è apartitica e persegue esclusivamente fini di utilità sociale, svolgendo attività di promozione sociale a favore degli associati e di terzi.

L'associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

Le attività dell'associazione nel solco della tradizione della dottrina sociale cattolica, sono finalizzate alla promozione culturale, etica e spirituale delle persone, allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni, ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà e di uguaglianza, favorendo l'esercizio del diritto all'istruzione, alla cultura e alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità personali.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale tra quelle elencate all'art. 5 del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017:

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al punto i) dell'art. 5 del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Per il raggiungimento degli scopi sopra detti, l'associazione si prefigge, in modo diretto e tramite i propri associati, anche con "FSE" (Fondi Sociali Europei), in particolare, di:

- promuovere, sostenere, realizzare e coordinare Centri di aggregazione per studenti e giovani in genere;
- promuovere, sostenere, realizzare e coordinare attività di aiuto allo studio, collettive od individuali indirizzate all'area della dispersione scolastica;
- promuovere dibattiti, tavole rotonde, convegni, studi, ricerche, eventi, itinerari culturali, pubblicazioni, concorsi e quant'altro si renda necessario all'approfondimento ed alla crescita della preparazione culturale dei giovani;
- promuovere, organizzare e sostenere percorsi di orientamento e corsi di formazione, che favoriscano lo sviluppo - negli studenti - di capacità professionali ed imprenditoriali e, in genere, che possano facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro;
- promuovere attività ricreative, sportive e di aggregazione tra i giovani;
- coordinare e sostenere le attività di enti che operano in campo educativo per prevenire e combattere la dispersione scolastica, il disagio giovanile e per favorire l'aggregazione tra i giovani;
- promuovere attività formative per educatori ed insegnanti;
- favorire la diffusione e la conoscenza delle proprie attività e dei valori ideali e culturali che ispirano l'associazione stessa, con ogni mezzo e strumento reso disponibile dalla tecnologia.

Art.4) - L'Associazione può aderire ad Organismi locali, nazionali ed internazionali, e collaborare con soggetti pubblici e/o privati per lo svolgimento delle attività sociali.

Potrà svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerenti con le finalità istituzionali e idonee a perseguirne il raggiungimento. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui l'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

TITOLO III° - Ordinamento interno e rapporto associativo

Art.5) - L'ordinamento interno è ispirato ai principi di uguaglianza tra i soci, libera elettività delle cariche, effettività del rapporto associativo, democraticità degli Organi.

Art.6) - Possono essere soci dell'Associazione "PORTOFRANCO UMBRIA" tutte le persone fisiche, e tutte le persone giuridiche - riconosciute e non riconosciute -, che ne condividano le finalità e che intendano partecipare alle attività sociali.

L'ammissione all'Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione a socio secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all'Assemblea.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli Organicompetenti per statuto.

In particolare i soci hanno i seguenti doveri:

- * rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- * versare annualmente e regolarmente la quota associativa ordinaria;
- * versare puntualmente l'eventuale quota straordinaria che il Consiglio direttivo ritenga di richiedere per far fronte a determinate spese e/o necessità straordinarie;
- * contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;
- * astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con gli scopi dell'Associazione.

I diritti riconosciuti ai soci sono i seguenti:

- * la partecipazione all'assemblea, con diritto di voto;
- * l'essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- * l'accesso ai libri sociali, ai documenti ed agli atti riguardanti l'Associazione;
- * il diritto di proporsi quale candidato per gli organi elettivi dell'Associazione;
- * il concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.

Il rapporto associativo, oltre che per il venire meno della persona - fisica o giuridica - socia, si risolve anche per: recesso, esclusione, decadenza.

Il recesso diviene efficace tre mesi dopo la relativa comunicazione.

L'esclusione può essere disposta dal Consiglio direttivo, per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e giustificazione dell'esclusione; e il socio escluso può proporre ricorso all'Assemblea avverso la delibera di esclusione.

La decadenza del socio viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dall'Assemblea, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio del sollecito formale.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.6 bis) - I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Art.7) - Sono organi dell'Associazione:

- * l'Assemblea;
- * il Consiglio direttivo;
- * il Presidente;
- * l'Organo di Controllo.

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto di questa. I Consiglieri, i direttori generali e i componenti dell'organo di controllo (qualora nominati) rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397 c.2 del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.8) - L'Assemblea ordinaria e straordinaria è composta da tutti i soci dell'Associazione, risultanti da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

All'Assemblea compete:

- eleggere e revocare il Consiglio direttivo;
 - eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui agli artt.30-31 del Codice del Terzo Settore;
 - approvare il rendiconto economico-finanziario;
 - approvare i regolamenti associativi;
 - approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto da Consiglio direttivo;
 - decidere sui ricorsi avverso la mancata ammissione e l'esclusione dei soci;
 - deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
- All'Assemblea straordinaria compete:
- approvare le modifiche statutarie;
 - deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dei beni;

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci iscritti.

In seconda convocazione, che non deve tenersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere dell'Associazione sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, non computandosi nel numero gli astenuti.

Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti persone.

È ammesso il voto per delega; ogni socio non può rappresentare più di altri due soci.

Non possono essere delegati i membri del Consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria dell'Associazione deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente mediante avviso scritto da inviarsi, per posta elettronica o telefax contenente l'Ordine del giorno, dieci (10) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera in ordine alle modifiche statutarie e allo scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione. Le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo devono essere approvate dall'Assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei soci iscritti.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci iscritti.

Art.9) - Il Consiglio direttivo è composto da un numero variabile di membri con un minimo di tre ed un massimo di sette, eletti dall'Assemblea previa determinazione del loro numero.

Possono comporre il Consiglio direttivo soltanto persone fisiche socie, oppure persone fisiche aderenti a persone giuridiche socie.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea.

Spetta al Consiglio direttivo:

- la predisposizione del rendiconto economico-finanziario dell'associazione, entro 90

(novanta) giorni dalla fine dell'esercizio, e dell'eventuale bilancio sociale;

- la tenuta e la cura dei libri sociali dell'Associazione;
- la determinazione dell'ammontare della quota associativa annuale;
- la deliberazione della convocazione dell'Assemblea;
- la deliberazione dell'eventuale svolgimento di attività diverse, di cui dovrà essere documentato il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

Le delibere del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio direttivo può delegare alcuni dei propri poteri al Presidente o ad uno o più consiglieri precisandone i limiti nell'atto di delega.

Art.10) - Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione.

La rappresentanza è regolata dall'articolo 6, primo e secondo comma, della legge N. 383/2000.

Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede a che le deliberazioni prese vengano attuate.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Consigliere più anziano.

Art.10bis) - Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione esul suo concreto ordinamento.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di

componente del Consiglio Direttivo.

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea può affidare la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO V° - Libri sociali

Art.11) -. L'Associazione tiene i seguenti libri:

- * Libro degli associati;
- * Registro dei volontari;
- * Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- * Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio Direttivo;
- * Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuta dallo stesso Organo.

TITOLO VI° - Patrimonio - Esercizio finanziario.

Art.12) - L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei propri atti vita da:

- a) - quote e contributi degli associati;
- b) - eredità, donazioni e legati;
- c) - contributi dello Stato, delle Regioni; di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) - contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali;
- e) - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) - altre entrate compatibili con le finalità elencate nel presente Statuto.

Le partecipazioni sociali, o "quote", non sono trasmissibili né rivalutabili.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con

l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b); c); d); e); nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali, se finalizzate alle detrazioni di imposta, e alle deduzioni dal reddito imponibile, di cui all'art. 22 della legge 383/2000.

Art.13) - L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1°(primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2005(duemilacinque).

Il rendiconto economico-finanziario della gestione, redatto dal Consiglio Direttivo, è approvato dall'Assemblea entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale devono essere utilizzati per lo svolgimento delle attività sociali, e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano state previste dalla Legge.

TITOLO VII° - Scioglimento

Art.14) - L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'associazione provvede alla nomina dei liquidatori.

I beni che residuano al termine delle operazioni di liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni individuate dall'Associazione tra quelle operanti per fini di utilità sociale, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art.3, comma 191, della Legge 662/96.

TITOLO VIII° - Norme di rinvio

Art.15) - Per quanto qui non espressamente regolato, si fa integrale rinvio al Codice del Terzo Settore e alle disposizioni attuative dello stesso, oltre che al Codice Civile e alle relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Art.16) - Ai sensi dell'art. 104 co. 2 del D. Lgs. n. 117/17, e fermo quanto previsto dall'art. 104 co.1 del medesimo, le modifiche apportate allo Statuto con la presente deliberazione entrano in vigore a partire dal primo gennaio successivo alla data di operatività Registro unico nazionale del Terzo settore ed alla stessa data cessano di avere efficacia le norme statutarie abrogate.

Qualora la data di entrata in vigore delle modifiche di cui all'art. 104 co. 2 del D. Lgs. n. 117/17 venisse modificata per atto normativo la previsione di cui al precedente periodo si intenderà automaticamente modificata in senso conforme.

Il Presidente provvederà alla domanda ex artt.2 e 1 del D.P.R. 361/2000 per l'approvazione

delle modifiche qui apportate e successivamente al deposito dello Statuto presso il Registro unico nazionale del Terzo settore – quando operativo - ai fini dell'iscrizione dell'Associazione o comunque alla presentazione della domanda di iscrizione.

Gli Organi dell'Associazione in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie, di cui al presente atto, restano in carica sino al termine del loro mandato (ed il Collegio Sindacale se esistente assume la denominazione ed i poteri dell'Organo di Controllo).

L'uso dell'espressione Organismo di Volontariato e dell'acronimo ODV nella denominazione sociale così come negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico è subordinato alla preventiva iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art.45 del D. Lgs. 117/2017. Sino alla data dell'iscrizione resta in vigore il testo dell'art. 1 dello Statuto nella versione anteriore.